



# **COMUNE DI TERNO D'ISOLA PROVINCIA DI BERGAMO**

## **Regolamento per le affissioni degli Enti non commerciali**

---

**-Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  
13 del 06/03/2006**

# **REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI**

## **Articolo 1 Affissione diretta**

1. Il Comune destina appositi spazi per l'affissione diretta da parte dei soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs.n. 507/93 di manifesti.
- 2.L'affissione è effettuata direttamente dal soggetto di cui al comma precedente, in esenzione del diritto di affissione di cui all'articolo 19 del D. Lgs .n. 507/93, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

## **Articolo 2 Manifesti esclusi dalla affissione diretta**

1. Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 507 del 1993 che riportino la ragione sociale del soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.

## **Articolo 3 Distribuzione spazi disponibili**

- 1.Gli spazi disponibili (n. 2 spazi in Via Castagnate, n. 3 spazi in Via Torre, n. 2 spazi in Via Marconi – impianto limitrofo al bar degli impianti sportivi - e n. 2 spazi in Via XXV aprile angolo Via Valtrighe ognuno di m. 0,70 X 1 ), individuati nei limiti del 10% degli spazi totali così come stabili dal comma 480 dell'articolo unico della legge n. 311 del 2004, sono disponibili nel rispetto delle seguenti percentuali di distribuzione:
  - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93 e per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza:
    - 50 per cento;
  - per gli annunci mortuari:
    - 50 per cento.

## **Articolo 4**

### **Modalità per le pubbliche affissioni**

1. L'affissione diretta dei manifesti deve essere preceduta da autorizzazione del funzionario responsabile del servizio oppure, in caso di concessione, della ditta affidataria del servizio, che provvederà ad indicare sull'autorizzazione gli spazi di affissione, entro i limiti sopra specificati.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, che dovrà essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione è di giorni cinque in genere, e di giorni tre per le affissioni dirette di annunci mortuari.
4. Ogni richiedente non può di regola essere autorizzato all'affissione diretta per un numero maggiore del 10 per cento degli spazi della categoria di appartenenza, di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al soggetto richiedente l'affissione diretta.
6. Il comune o il concessionario del servizio non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato.
7. Di regola l'autorizzazione alle affissioni diretta è presentata almeno un giorno prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni e/o del concessionario devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette nonché il registro cronologico delle commissioni.

## **Articolo 5**

### **Sanzioni amministrative**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.